

## *Co.Re.Com. Cal/Rep*

### DETERMINA DIRETTORIALE N.207 DEL 17-05-2016

Oggetto: Archiviazione del procedimento avviato su istanza di BARILLA' xxxx/ SKY ITALIA xx – utenza n. xxxx

#### IL DIRETTORE DEL CORECOM CALABRIA

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 21 agosto 2015, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 40156, con cui il sig. **Barilla A.** ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Sky Italia xxx ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 27 agosto 2015, prot. n. 40444, con cui il Co.Re.Com. Calabria ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione e fissando un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del Regolamento su citato, l'istanza con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione della controversia, oltre a contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento, deve " *indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di risoluzione parziale della controversia ...*";

**RITENUTO**, altresì, che ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Regolamento alla definizione amministrativa della controversia si può accedere soltanto se il tentativo di conciliazione è stato effettivamente svolto;

**CONSIDERATO**, alla luce di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, che riguardo l'istanza presentata dal Sig. Barillà A. , il 28 agosto 2015, non risulta esperito il tentativo di conciliazione, giacché lo stesso ha allegato un verbale di conciliazione datato 17 giugno 2015, relativo al contratto n. 5080343, diverso dal numero di contratto n. 14851265, indicato nel modello GU14;

ravvisandosi, per quanto sopra espresso, l'improcedibilità dell'istanza di definizione della controversia, presentata dal Sig. Barillà A. ;

#### DISPONE

- 1) l'improcedibilità e, di conseguenza, l'archiviazione del procedimento avviato su istanza di **BARILLA' A. c/ SKY ITALIA xxx** in data 28 agosto 2015, prot. n. 40156, per come stabilito dall'art. 20 del "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS, e sue successive modifiche ed integrazioni";
- 2) dare mandato all'ufficio competente perché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria, 17 maggio 2016

**Il Responsabile del procedimento**

F.to *Avv. Antonia Repaci*

**IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM**

F.to *Avv. Rosario Carnevale*